



## FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha emesso la seguente

#### PRONUNCIA

nel procedimento 005/22 conseguente il ricorso al Giudice Sportivo Nazionale del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in persona del Presidente *pro tempore* Prof. Daniele Masala ed inerente la gara n.402 , h.11,03 del 03/07/2022, QUATTRO SENZA Cadetti F, del Festival dei Giovani- Milano 01/03 luglio 2022.

#### FATTO

Con comunicazione p.e.c. del 08/07/2022, la Segreteria degli Organi di Giustizia (SOG), ha trasmesso a questo Giudice Sportivo Nazionale il ricorso datato 07/07/2022, attivato dall' Affiliato di cui in premessa.

Il ricorrente nella persona del Presidente *pro tempore* Prof. Daniele Masala, dopo ampio ed articolato preludeo " *chiede al Giudice Sportivo:*

*essendo stata fatta la prima gara;*

*essendo stata fermata con bandiera rossa;*

*essendo stati ricondotti gli equipaggi nuovamente in partenza (vd. Streaming);*

*essendo stata fatta la seconda gara;*

*essendo stata dichiarata valida con bandiera bianca;*

*essendo stati pubblicati i risultati (vd. foto n.2);*

*essendo stata fatta la premiazione ( vd. foto n.3);*

*per quale motivo è stata annullata la gara n.402 alla sua seconda partenza, con conseguente decurtamento del punteggio alla Tevere Remo ed alle varie società e successiva modifica della classifica nazionale.*

*Per quale motivo il giudizio del giudice di percorso è stata sovvertita.*

*Per quale motivo i Giudici Arbitri hanno deciso di fare una terza partenza della gara 402 in coda al programma, ben sapendo che con soli 3' avrebbero reso impossibile la partecipazione degli atleti delle gare delle Rappresentative Regionali.*

*Per quale motivo non è stata indetta una riunione con i rappresentanti delle società interessate e per quale motivo la comunicazione non sia avvenuta per vie ufficiali ma solo attraverso il microfono dello speaker, senza tener conto che non tutti gli altoparlanti sul campo di regata erano funzionanti."*

Il ricorso *de quo*, risulta corredato di copia di bonifico bancario di Euro 100,00 del 08/07/2022, a favore della FIC –Giustizia Federale, quale " CONTRIBUTO SERVIZI DI GIUSTIZIA GARA 402 RCCTR".

Quinto di Cassione 12.9.2022  
Fed

In data 22 luglio 2022 veniva acquisita la seguente documentazione: Bando di Regata con annesso Regolamento di Regata, Verbale delle Regate mod. TA10, Rapporto del presidente di Giuria alla CDA con allegati, Documento ex art.6 RoR, Programma gare, Risultati gare, Statistica equipaggi.

Pertanto, poichè l'art.53 co.5, lett. f) del RGF dispone la sospensione del decorso dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto, questo G S N, in data 2 settembre 2022, fissava con proprio provvedimento per il giorno 9 settembre 2022 la data della pronuncia disponendone la tempestiva comunicazione al Ricorrente, al Presidente del COL, al Presidente di Giuria ( Per tramite la CDA) e al Segretario Generale della FIC.

## DIRITTO

### 1). Il Codice di Gara sancisce:

**I. Norma 83- Reclami.** “..... Gli equipaggi che contestino i risultati pubblicati possono presentare un reclamo scritto al Presidente di Giuria..., non più tardi di un'ora dopo che i risultati siano stati pubblicati...”

**II. Norma di applicazione 83 della FIC- Reclami.** “Ogni concorrente ha diritto di presentare alla Giuria, tramite il Team Manager..., reclamo per incidenti o fatti dai quali si ritiene danneggiato ( artt. 21 e 24 del Regolamento organizzativo delle regate).

*Il Presidente di Giuria, o il Consiglio di giuria se istituito, esaminerà in sede di Giuria i reclami presentati, potrà interpellare gli interessati, prenderà le proprie decisioni seduta stante e le comunicherà ai ricorrenti e al COL verificandone la trascrizione sul Verbale delle regate ( artt. 21 e 23 del Regolamento organizzativo delle regate..)”*

**III. Norma di applicazione 85 della FIC- Ricorsi.** “ Il verdetto del Presidente di Giuria, o il Consiglio di Giuria se istituito, potrà essere impugnato con ricorso agli Organi di Giustizia Federali, nei modi e tempi previsti dal Regolamento di Giustizia Federale, pena la decadenza. Il ricorso deve essere annunciato per scritto al Presidente di Giuria, prima della chiusura del Verbale delle regate dove sarà registrato negli “Eventi da segnalare...” .

2). Le prime due disposizioni, in combinato disposto con gli artt. 21 e 24 del Regolamento Organizzativo delle Regate garantiscono una ampia tutela degli interessi dei competitori, costituiscono i prodromici ed imprescindibili procedimenti attivabili su istanza di parte e risultano armonicamente integrati con la NdA di cui al p. III, nonché con gli artt. 33 e 34 del Regolamento di Giustizia Federale.

Infatti, l'impianto normativo vigente rileva la volontà del legislatore federale di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive con procedure di tutela:

a) estremamente rapide ed efficaci poiché attivabili a partire dal contesto della manifestazione ed indirizzate alla definizione in tale ambito;

b) gradualità perché ripartite secondo una sequenzialità ( reclamo- ricorso) dettata dal principio della semplificazione delle controversie ( significativa nei casi I e II ).

Ciò caratterizza una equilibrata economia processuale nonché un profilo di garantismo per i competitori, significando che i procedimenti de quibus vanno inquadrati in un lineare iter

applicativo per il quale l'attivazione successiva (ricorso) non può non tener conto del mancato avvio/ degli esiti, del livello di giudizio (semplificato ed immediato) precedente (reclamo).

3). Orbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente, quando ha preso atto dell'annullamento della gara 402 al suo secondo svolgimento con conseguente sfavorevole evoluzione della vicenda, (che prospettava, così come è avvenuto, una ritenuta contestabile effettuazione di una terza e definitiva partenza), ritenendo di essere stato danneggiato dai fatti accaduti, ben avrebbe potuto effettuare reclamo scritto ai sensi della Norma 83 e/o Nda 83 della FIC (tramite il Team Manager).

L'istruttoria ha acclarato la mancata proposizione di alcun reclamo e ciò costituisce atto di acquiescenza ai provvedimenti oggetto delle doglianze e pertanto, anche per quanto evidenziato ai precedenti p.1) e P.2), la diretta proposizione del ricorso al Giudice Sportivo Nazionale è inammissibile.

Come è noto, l'inammissibilità del ricorso preclude al Giudice Sportivo Nazionale di entrare nel merito delle doglianze.

### PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della FIC, visti gli artt.33,34,37 del Regolamento di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente pronuncia, a cura della SOG sia tempestivamente comunicata:

- all'Affiliato Reale Circolo Canottieri Tevere Rcmo A.S.D. nella persona Presidente *pro tempore* Prof. Daniele Masala;
- al Comitato Organizzatore Locale del Festival dei Giovani- Milano 01/03 luglio 2022 nella persona del Presidente *pro tempore* Dott. Leonardo Binda;
- al Presidente di Giuria (p.t. la CDA);
- al Segretario Generale della FIC.

Dispone che la presente Pronuncia sia tempestivamente pubblicata.

Roma, 9 settembre 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Dr. Nicola Moschella

